



IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio, in persona dei sigg. magistrati:

dott. Sergio Rossetti Presidente rel.

dott.ssa Guendalina Pascale Giudice

dott. Luca Giani Giudice

nel procedimento di omologa del concordato preventivo ai sensi degli artt. 180 e ss. l.f. in epigrafe indicato ha emesso il seguente

DECRETO

vista il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo proposto ex art. 160 l.f. in data 13.7.2022, successivamente integrato il 5.9.2022 e il 27.9.2022, da Co.Fo.Stra. Costruzioni Fognature Strade di Naldi geom. Roberto Augusto & Co., con sede legale in Arese (Mi) via dei Caduti n. 11 (CF e P.IVA 02554870150) in persona del liquidatore Augusto Naldi e con gli avv.ti Salvatore Sanzo e Diana Burroni, in esecuzione della determina in data 6.7.2022;

visto il decreto di ammissione alla procedura concordataria emesso il 13.10.2022 dal tribunale di Milano con cui è stato nominato commissario dott. Umberto Bonvini;

vista la prova della notifica del decreto di fissazione dell'udienza di omologa in data 9.3.2023;

vista la richiesta di nomina del liquidatore in persona del dott. Domenico Martiniello;

in ordine ai requisiti di legittimazione si osserva che la società ricorrente inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento in quanto presenta i requisiti di cui all'art. 1 l.f.;

per la situazione è oggettiva si osserva che ricorre, inoltre, una situazione di crisi con evidente incapacità di fare fronte ai propri debiti, ampiamente argomentato dalla stessa ricorrente;

la società opera nel settore edilizio;

il piano ha natura meramente liquidatoria e prevede la cessione dell'unico immobile ancora intestato alla società (in Rho, via Arese n. 98) all'assuntore, Parolo s.r.l., che ha già reso disponibile in favore della concordante la somma totale di euro 447.221,06 che costituisce il fabbisogno concordatario;

il piano si articola in 6 mesi dal decreto di omologa e contiene la seguente proposta ai creditori:

a) pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione pari ad € 134.236,00;

b) pagamento integrale del creditore Inps assistito da privilegio ipotecario ex artt. 2808 e 2855 c.c. in ragione di € 129.816,72;

c) pagamento integrale del creditore Inail assistito da privilegio ex artt. 2808 e 2855 c.c. in ragione di € 46.386,54;

d) pagamento parziale, a seguito della proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter legge fallimentare contenuta nel ricorso ex art. 161, primo comma legge fallimentare depositato in cancelleria il 13/07/2022, dei crediti assistiti da privilegio ipotecario su bene incapiante e vantati dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (ex artt. 2808, 2855, 2778 n. 4-7-18-19 c.c.) per l'ammontare di € 11.560,74;

e) pagamento parziale dei creditori chirografari per natura e dei privilegiati degradati al chirografo, indicati nelle seguenti classi:

classe 1 crediti erariali privilegiati degradati al chirografo per incapienza nella misura del 22% su € 260.151,60 [€ 271.712,34 a dedurre € 11.560,74 soddisfatti in privilegio] (Agenzia delle Entrate) pari ad € 57.233,35, e su € 25.388,69 [di cui € 17.713,11 (aggi Agenzia delle Entrate Riscossione su tributi Agenzia delle Entrate) ed € 7.675,58 (aggi Agenzia delle Entrate Riscossione su tributi altri Enti: Inps, Inail, CCIAA, Regione, etc.)] pari ad € 5.585,51 e così per complessivi € 62.818,86;

classe 2 crediti tributari amministrati dagli enti locali anch'essi degradati al chirografo per incapienza nella misura del 21% su € 95.498,65 (Comune di Rho) pari ad € 20.054,72, e su € 104.875,00 (Comune di Arese [Gesem]) pari ad € 22.023,75 e così per complessivi € 42.078,47;

classe 3 crediti chirografari per natura nella misura del 20% su € 11.096,13 (Gruppo Cap [ex Amiacqua spa]) pari ad € 2.219,23, su € 1.093,66 (Consorzio Ticino Est Villorosi) pari ad € 218,73, su € 2.838,97 (CCIAA Mi-Mb-Lo) pari ad € 567,79, su € 521,65 (Regione Lombardia) pari ad € 104,33, su € 12.889,23 (Condominio di via Arese) pari ad € 2.577,84 e così per complessivi € 5.687,92;

il 2.12.2022 il Commissario giudiziale ha depositato la propria relazione ex art. 172 l.f., senza evidenziare criticità in ordine alla fattibilità del piano sotto il profilo economico della proposta, nonché della convenienza dello scenario prospettato rispetto all'alternativa liquidatoria;

in quell'occasione nei successivi 20 giorni perveniva il voto favorevole del 92,5% dei creditori e in tutte le classi si raggiungeva anche la prescritta maggioranza, cosicché con provvedimento in data 2.3.2023 il tribunale, su relazione del giudice delegato, reputava approvato il concordato fissava l'udienza di omologa per il 4.5.2023;

nelle more dello svolgimento dell'udienza per l'omologazione del concordato, la ricorrente, in data 31.3.2023, presentava istanza di adesione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione c.d. "rottamazione quater", giusta autorizzazione del Tribunale in data 28.3.2023, optando per il versamento del dovuto in un'unica soluzione entro il 31.7.2023, con conseguente auspicabile liberazione di ulteriori risorse in favore del ceto chirografario;

in adempimento di quanto statuito dal Tribunale nel corso dell'udienza del 4.5.2023, il 9.5.2023 veniva depositata la dichiarazione del legale rappresentante della ricorrente in ordine all'auspicata eccedenza conseguente alla adesione agevolata del seguente tenore: *“l'intero attivo realizzato per effetto della attuazione del concordato approvato dai creditori sarà ad essi destinato, e ciò anche nel caso in cui il fabbisogno, come quantificato nel Piano per la estinzione della debitoria fiscale e previdenziale, diminuisce per effetto della definizione agevolata delle passività fiscali e previdenziali in forza della c.d. rottamazione quater;”* e *“- che la provvista eventualmente eccedente il fabbisogno originariamente indicato a Piano per il soddisfacimento dei crediti interessati dalla c.d. rottamazione quater, in caso di positivo completamento del relativo iter, sarà destinata ai creditori estranei alla definizione agevolata, in misura proporzionale alla originaria percentuale di soddisfacimento indicata nel Piano”*;

il difensore della debitrice depositava memoria di costituzione con la quale chiedeva l'omologa formalmente in data 3.5.2023;

il commissario si costituiva depositando memoria contenente il suo parere motivato ex art. 180 l.f., ribadendo le sue conclusioni della relazione ex art. 172 l.f. ed anzi osservando che l'accesso alla c.d. *rottamazione quater* potrà liberare ulteriori risorse per i creditori chirografari;

il Collegio reputa di condividere il giudizio positivo espresso dall'organo di controllo e pronuncia quindi la omologa;

visto l'art. 180 e 182 l.f.;

PQM

OMOLOGA

la procedura di concordato preventivo della Co.Fo.Str. Costruzioni Fognature Strade di Naldi geom. Roberto Augusto & Co., con sede legale in Arese (Mi) via dei Caduti n. 11 (CF e P.IVA 02554870150);

NOMINA

liquidatore il dott. Domenico Martiniello;

STABILISCE

le seguenti disposizioni esecutive:

a) il Liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto, predisporrà una relazione-piano di liquidazione con il cronoprogramma e la descrizione delle future attività anche di riscossione dei crediti ed ogni sei mesi successivi all'omologa una relazione avente contenuti analoghi a quelli dell'art. 33 quinto comma l.f. primo, secondo e terzo periodo, (il primo al fine di poter comparare le seconde con facilità ed individuare gli inadempimenti e le inerzie da segnalare al ceto creditorio o al Tribunale) e che comunichi a mezzo posta elettronica certificata altra copia della relazione al Commissario Giudiziale, il quale dovrà procedere alla pubblicazione nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori, a norma dell'art. 171, secondo comma,

l.f., ed alla espressione del proprio parere sull'operato descritto, da inviare con solerzia al giudice delegato.

b) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;

c) il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;

d) il Liquidatore, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori;

e) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;

f) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;

g) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di un unico piano di riparto, vistato dal Commissario Giudiziale e corredato del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione del piano di riparto nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori;

h) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori;

i) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Liquidatore e per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione del Commissario Giudiziale indicata al punto precedente;

j) resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato ed in particolare il decreto autorizzativo del trasferimento dell'immobile in favore dell'assuntore, ovvero l'assunzione delle più opportune determinazioni a tal fine.

k) riserva al G.D., ove non eseguita nell'ambito di tale decreto, previa sottoposizione dei nominativi da parte del Liquidatore, la nomina dei componenti del Comitato dei Creditori, cui si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, l.f.;

DISPONE

la comunicazione al registro delle imprese per la iscrizione a cura della cancelleria ex art. 17 l.f., nonché alla ricorrente, al commissario giudiziale ed al PM. E sul sito internet del Tribunale www.tribunale.milano.it.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 10/05/2023

Il Presidente

Sergio Rossetti